

(N. 2008)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1967

Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione  
ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice

ONOREVOLI SENATORI. — I requisiti per la concessione della bandiera italiana alle navi, regolati un tempo dall'articolo 40 del Codice della marina mercantile, vennero notevolmente modificati dal Codice della navigazione (articoli 143 e 144).

Mentre nessun controllo era previsto dal passato ordinamento per quanto riguardava il capitale delle società autorizzate ad avere in proprietà navi battenti bandiera italiana, molto rigorosa è invece la disciplina attualmente vigente in materia di partecipazione estera alla proprietà navale (articolo 143) sia perchè questa è limitata ad una quota di otto carati, sia perchè si esige, per le società autorizzate, la prevalenza di

interessi italiani nell'Amministrazione e nel capitale. Non basta, quindi, per la proprietà navale, che la società abbia i requisiti previsti dalle norme del diritto comune per essere considerata di nazionalità italiana, occorre in più l'accennata prevalenza di interessi italiani.

Nè tale rigore è attenuato dal successivo articolo 144, perchè la possibilità di deroga è subordinata all'esistenza di accertati motivi di interesse nazionale.

Ora risulta sempre più evidente che queste norme, rispecchianti le vedute di un'epoca storica superata, contrastano con le attuali esigenze nazionali nel settore marittimo, costituendo un illogico ostacolo all'in-

vestimento di capitali stranieri in quel settore dell'economia del nostro Paese.

Ma oltre a ciò non va trascurato il fatto che le norme in esame, nella loro applicazione pratica, hanno sovente dato luogo a serie incertezze e difficoltà per l'accertamento ed il controllo dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione delle navi nelle matricole o nei registri.

Infatti è nota la complessità della prassi per tale accertamento quando si debba verificare la nazionalità dei detentori delle quote sociali o dei titoli azionari, specialmente se il capitale è costituito da azioni al portatore o risulta eccessivamente frazionato o si tratta di titoli in circolazione quotati in borsa. Il fluttuare, poi, dei titolari delle quote di proprietà ha posto anche l'interrogativo se l'azione di controllo dell'Amministrazione sia davvero efficace ed operante, tanto più che esso si riferisce soltanto al momento in cui viene effettuato.

Per le ragioni sommariamente esposte sono state elaborate nuove norme improntate ad una maggiore larghezza di criteri per la concessione della nazionalità italiana alle navi e tendenti ad un sostanziale snellimento dell'azione amministrativa nella materia stessa.

Le nuove norme proposte prevedono in primo luogo la riduzione del numero dei carati che devono appartenere a cittadini, persone giuridiche, pubbliche o private, ed a società italiane perchè sia riconosciuta la nazionalità ad una nave. Pur con tale riduzione rimane sempre richiesta una maggioranza d'interessi nazionali perchè il numero dei carati appartenente ai predetti deve essere superiore a 12.

Per quanto si riferisce in particolare ai requisiti per cui una società, costituita ed avente la sede di amministrazione nel territorio dello Stato, possa considerarsi italiana, ai fini della proprietà navale, si prescinde dal controllo dell'esistenza dei prevalenti interessi nazionali nel capitale limitando il controllo di tale prevalenza agli organi d'amministrazione e di direzione della società. Per le società costituite all'estero la nazionalità italiana è riconosciuta quando esse soddisfino alle condizioni previste dagli

articoli 2505 e 2506 del Codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

L'accertamento dei predetti requisiti perchè una società possa essere considerata italiana, ai fini della proprietà navale, viene affidato unicamente all'Amministrazione della marina mercantile. Gli elementi in base ai quali tale accertamento deve essere effettuato sono determinati direttamente dal nuovo testo dell'articolo 143 del Codice della navigazione, che, disciplinando in tal modo l'intera materia, abroga implicitamente le correlative disposizioni degli articoli 310, 311 e 312 del vigente regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

La riforma prevede anche la completa liberalizzazione per quanto si riferisce alle piccole navi da diporto o di uso privato (della stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate se a vela ed alle 10 se a propulsione meccanica), la cui iscrizione nei registri, tenuti dall'Autorità marittima nello Stato, non è più soggetta al controllo sull'esistenza dei requisiti di nazionalità dei proprietari.

Ciò in considerazione soprattutto del crescente afflusso di stranieri in Italia e della diffusione del diporto nautico. Presentemente, alle imbarcazioni da diporto dislocate in acque nazionali ed appartenenti a stranieri — imbarcazioni che sono numerose e che per la maggior parte sono state acquistate in Italia da cittadini stranieri quivi residenti — deve essere negata l'iscrizione, non possedendo i proprietari i requisiti di nazionalità previsti dalle vigenti norme, con la conseguenza che tali imbarcazioni vengono dirottate verso altri Stati.

L'attuale testo dell'articolo 144 del Codice della navigazione attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di equiparare, per motivi di interesse nazionale, ai cittadini ed alle società italiane, cittadini e società stranieri. Senonchè, di fronte alla larghezza dei criteri adottati con il nuovo testo dell'articolo 143, l'attribuzione del potere discrezionale anzidetto appare privo di sufficiente giustificazione e si ritiene, pertanto,

di disporre l'abrogazione del detto articolo 144.

In conseguenza della liberalizzazione del sistema, deve altresì essere opportunamente adeguato l'articolo 158 dello stesso Codice della navigazione, che stabilisce le norme da applicarsi nel caso di eccedenza di quote in proprietà di stranieri.

Tale più ampia regolamentazione in materia di requisiti di nazionalità delle navi appare senz'altro la più idonea a contribuire al fecondo sviluppo degli interessi nazionali perchè, favorendo la cooperazione fra il capitale straniero e l'attività imprenditoriale italiana nel campo marittimo, porterà un incremento della flotta italiana e, con

esso, un maggiore impiego di personale marittimo, nonché maggiori entrate valutarie e fiscali.

Va da ultimo posto in rilievo come la nuova disciplina, prescindendo dal controllo del capitale delle società autorizzate a possedere navi italiane ed ammettendo, a determinate condizioni, anche le società costituite all'estero, sia da considerarsi un mezzo—assai efficace per diminuire l'attrattiva delle bandiere di convenienza e consentire ad alcune navi, che battono attualmente una di quelle bandiere, pur appartenendo interamente o parzialmente ad armatori nazionali, di passare sotto la bandiera italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il testo degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Art. 143* (Nazionalità dei proprietari di navi italiane). —

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

- a) a cittadini italiani;
- b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
- c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del Codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di

direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonchè la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Non sono richiesti i requisiti di cui al presente articolo, per l'iscrizione nei registri tenuti dalle Autorità marittime nello Stato delle navi da diporto o di uso privato di stazza lorda uguale od inferiore a venticinque tonnellate, se a vela, ed a dieci, se a propulsione meccanica ».

« *Art. 158* (Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai sedici carati). —

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata, essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza ».

#### Art. 2.

L'articolo 144 del Codice della navigazione è abrogato.